

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-27/23 – 1

### Causa C-27/23

#### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

23 gennaio 2023

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Corte di cassazione del Granducato di Lussemburgo, Lussemburgo)

**Data della decisione di rinvio:**

19 gennaio 2023

**Ricorrente:**

FV

**Resistente:**

Caisse pour l'avenir des enfants

---

(omissis)

(omissis) Corte di Cassazione del Granducato di Lussemburgo (omissis)  
diciannove gennaio duemilaventitré

(omissis)

(omissis) [composizione]

**Tra:**

FV, residente a B-6741 Vance, (omissis)

**ricorrente in cassazione,**

(omissis)

e

la **CAISSE POUR L'AVENIR DES ENFANTS** (Cassa per il futuro dei minori) (in prosieguo: «CAE»), ente pubblico, con sede in L-2449 Lussemburgo, (omissis)

**resistente in cassazione,**

(omissis)

Vista la sentenza impugnata, pronunciata il 27 gennaio 2022 (omissis) [riferimenti] dal Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale);

(omissis)

(omissis) [altri visti]

### **I fatti**

Secondo la sentenza impugnata, il comitato direttivo della CAE, con decisione del 7 febbraio 2017, aveva revocato a FV, con effetto retroattivo al 1° agosto 2016, il beneficio degli assegni familiari percepiti per il minore FW, collocato in affidamento con decisione giudiziaria presso il suo nucleo familiare a partire dal 26 dicembre 2005, con la motivazione che il minore non aveva con lui alcun rapporto di parentela, e non doveva essere considerato suo familiare ai sensi dell'articolo 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), come modificato dalla legge del 23 luglio 2016. Il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale) aveva riformato la citata decisione e rinviato il fascicolo per la prosecuzione della pratica dinanzi alla CAE. Il Consiglio superiore per la previdenza sociale ha riformato la decisione del Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, confermando la decisione della CAE del 7 febbraio 2017.

### **Sul primo e secondo motivo di ricorso in cassazione riuniti**

(omissis)

(omissis) [motivi, vertenti sulla violazione del diritto nazionale per applicazione discriminatoria, nonché del principio costituzionale della parità di trattamento, irrilevanti ai fini della questione pregiudiziale in quanto vertenti sul diritto nazionale e coincidenti, per quanto riguarda la discriminazione invocata, con il motivo sollevato d'ufficio dal pubblico ministero]

Ne consegue che i motivi di ricorso sono irricevibili.

### **Sul terzo motivo di cassazione**

(omissis)

(omissis) [motivo, vertente sulla violazione di norme procedurali, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Ne consegue che il motivo è irricevibile.

### **Sul motivo di ordine pubblico sollevato dal pubblico ministero**

«Vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento garantito dall'articolo 45 TFUE e dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

in quanto il Consiglio superiore per la previdenza sociale, investito di un appello avverso una sentenza che aveva dichiarato fondato il ricorso del ricorrente in cassazione contro una decisione di revoca, a partire dal 1° agosto 2016, degli assegni familiari per un minore collocato in affidamento presso il nucleo familiare del ricorrente dal 26 dicembre 2007, ha riformato la sentenza impugnata e ha dichiarato che la decisione del comitato direttivo del 7 febbraio 2017 ha piena efficacia,

mentre le disposizioni cui si riferisce il motivo di ricorso ostano al rifiuto di concedere a un lavoratore frontaliere residente in un altro Stato membro dell'Unione europea e che esercita in Lussemburgo un'attività di lavoro subordinato, come il ricorrente in cassazione, un assegno familiare per i minori collocati in affidamento con decisione giudiziaria presso di lui in tale altro Stato membro, poiché ogni minore che sia stato collocato in affidamento con decisione giudiziaria e residente in Lussemburgo ha il diritto di percepire tale assegno, sulla base dell'articolo 269, paragrafo 1, comma secondo, lettera a), del codice della previdenza sociale».

### **Risposta della Corte**

L'articolo 269, paragrafo 1, del codice della previdenza sociale così dispone:

«È introdotto un sussidio per il futuro dei minori; in prosieguo: l'«assegno familiare».

Ha diritto agli assegni familiari:

- a) ogni minore che risiede effettivamente e in modo continuativo in Lussemburgo e che ivi ha il suo domicilio legale;
- b) i familiari, quali definiti dall'articolo 270, di chiunque sia assoggettato alla normativa lussemburghese e ricada nella sfera di applicazione dei regolamenti europei o di un altro accordo bilaterale o multilaterale concluso dal Lussemburgo in materia di previdenza sociale e che prevede il pagamento degli assegni familiari secondo la normativa del paese di occupazione. I familiari devono risiedere in un paese indicato dai regolamenti o dagli accordi in parola.».

L'articolo 270 del medesimo codice così dispone:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 269, paragrafo 1, punto b, sono considerati familiari di una persona e danno diritto all'assegno familiare, i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi di tale persona».

Il ricorrente in cassazione risiede in Belgio e lavora in Lussemburgo. Di conseguenza esso rientra nelle regole del diritto dell'Unione europea relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro diritto di non discriminazione, diretta o indiretta, in ragione della loro nazionalità.

Il minore FW è stato collocato in affidamento dal 2005, in forza di una decisione giudiziaria belga, nel nucleo familiare del ricorrente in cassazione. Ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, del codice della previdenza sociale, il diritto al sussidio delle prestazioni familiari è disciplinato in modo diverso a seconda che si tratti di un minore residente in Lussemburgo o di un minore non residente.

Nel caso di un minore residente, esso ha, in ogni caso, a titolo diretto, un diritto al pagamento delle prestazioni familiari, fermo restando che l'articolo 273, paragrafo 4, dello stesso codice prevede che «[i]n caso di collocamento di un minore in affidamento con decisione giudiziaria, l'assegno familiare è versato alla persona fisica o giuridica investita della custodia del minore e presso la quale il minore ha il suo domicilio legale e la sua residenza effettiva e continuativa».

Nel caso di un minore non residente - che è quanto avviene per il minore FW, collocato in affidamento nel nucleo familiare del ricorrente in cassazione che risiede in Belgio -, un diritto alle prestazioni familiari è previsto solo come diritto a titolo derivato per i «familiari» del lavoratore transfrontaliero, definiti dall'articolo 270 dello stesso codice come «i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi di tale persona». Il caso di un minore collocato in affidamento con decisione giudiziaria nel nucleo familiare di una persona non residente in Lussemburgo non è previsto dal codice, e pertanto non conferisce alcun diritto ai sensi della legislazione nazionale.

Si aggiunga poi che, basandosi sull'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 e con l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, nella sentenza del 2 aprile 2020 nella causa C-802/18, che, per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali, doveva intendersi non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il minore che ha un legame di filiazione con il coniuge o il partner registrato del lavoratore, laddove quest'ultimo provveda al mantenimento di tale minore, verifica che spetta al giudice nazionale effettuare.

Dovendosi accertare se tale differenza di trattamento sia conforme alla legislazione europea, occorre sollevare la seguente questione pregiudiziale:

(omissis) [enunciazione della questione pregiudiziale]

Occorre, prima di dar seguito al presente procedimento, sottoporre tale questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

**PER QUESTI MOTIVI,**

**la Corte di cassazione,**

dichiara irricevibili i tre motivi di cassazione;

visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento della Unione europea,

rinvia alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci sulle seguenti questioni:

«Se il principio della parità di trattamento garantito dall'articolo 45 TFUE e dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ostino alle disposizioni di uno Stato membro ai sensi delle quali i lavoratori frontalieri non possono percepire un assegno familiare legato all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro subordinato in tale Stato membro per i minori collocati in affidamento presso di loro con decisione giudiziaria, mentre tutti i minori che siano stati collocati in affidamento con decisione giudiziaria e siano residenti in detto Stato membro hanno il diritto di percepire tale assegno, che è versato alla persona fisica o giuridica investita della custodia del minore e presso la quale il minore ha il domicilio legale e la residenza effettiva e continuativa. Se ai fini della risposta a

detta questione rilevi il fatto che il lavoratore frontaliero provveda al mantenimento di tale minore».

(omissis)

(omissis) (sospensione del procedimento, spese, menzioni procedurali)

DOCUMENTO DI LAVORO